

Il 30/8/22

al n. 1784 Serie 3

con Euro atto esente

SERVIZI  SANITARI

CROCE VERDE BERGAMO

[Circular stamp: "Ufficio territoriale di Bergamo"]
[Signature: Eliana Pernici]
Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta

Via Artigiani, 3 - 24060 Brusaporto (BG) - Tel. 035.755339 - croceverde.bergamo@libero.it
C.F. 95136660163 - P.IVA 03089760163 - Codice SDI SUBM70N - Autorizzazione A.S.L. n. 4 del 23/02/2004 - Iscrizione Reg. Prov. del Volontariato n. 77 del 10/06/2004

VERBALE DELL'ASSEMBLEA IN CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO 30 AGOSTO 2022

A norma dell'articolo 15 dello Statuto, in qualità di membro di organo di Amministrazione, Il presidente, ROSANNA GUERINI, presso la sede legale di via Artigiani, 3 in Brusaporto (BG) alle ore 9:00 dichiara aperta l'assemblea degli aderenti, in seconda convocazione. Redige il verbale il signor Silvio Rodolfi.

Punto all'ordine del giorno su richiesta della presidenza:

1) ADEGUAMENTO STATUTO ALLE NORME DEL DLGS 117/2017

Il presidente specifica che l'assemblea è stata convocata in funzione di obbligatorietà di adeguamento dello Statuto secondo le prescrizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per adeguarlo alle norme del DLGS 117/2017, quindi sarà da considerare esente da imposte di registrazione.

Si aprono i lavori e la presidente Rosanna Guerini dichiara che dalla sezione provinciale del RUNTS è giunta comunicazione in data 3 agosto 2022 in cui si richiedono modifiche allo Statuto in corso di validità, al fine di trasmigrare l'iscrizione della Croce Verde Bergamo dalla sezione provinciale di Bergamo del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si riporta a verbale quanto richiesto dalla sezione provinciale a firma della dott.ssa Immacolata Gravallese:

"Oggetto: Procedimento iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti trasmigrati (art. 54 del Dlgs 117/2017 e DM 106/2020 art. 31). Interruzione termini ai sensi del DM 106/2020 art 31 c.8. RICHIESTE MODIFICHE STATUTARIE. Con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere, a seguito di trasmigrazione dal Registro Regionale, la vostra associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i, DM 106/2020, e Circolari del Ministero), del cui esito si dà riscontro di seguito: 1. Modifiche Statutarie: Dall'esame della documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia in particolare che il Vostro statuto non è adeguato e non conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i., in particolare nei seguenti punti: a) Cooptazione (art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione): secondo orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 18244/2021) adottati in toto dall'Ufficio Runts Regione Lombardia, è illegittima una previsione statutaria che contempli il ricorso de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Pertanto, all'art.17.1 del Vostro Statuto, dovrà essere modificato il seguente capoverso "Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile". A titolo di esempio, una formula conforme con cui sostituirlo potrebbe essere: "Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0045178.03-08-2022.h.12:23 2 l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato". Invariato il resto dei commi di cui si compone l'articolo che andranno pertanto mantenuto nel testo. Considerato che dovrete modificare lo Statuto per le difformità rilevate sopra, vi invitiamo anche a sistemare i seguenti passaggi: -Voto solo maggiorenni (art. 6 - Ammissione): secondo orientamenti ormai consolidati e fatti propri dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 1309/2019//18244/2021//sentenza Cass. civ. 2017/23228) è illegittima una previsione statutaria che preveda "l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve

Rosanna Guerini

Silvio Rodolfi

essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale". Al comma 1 del vostro art. 6 dichiarate che "possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali" e tuttavia al comma 7 del medesimo articolo ammettete al voto solo i maggiorenni. In considerazione delle restanti attività da voi concretamente esercitate di cui all'art. 5 del CTS, ovvero le lettere a), b), c), d) (non di protezione civile), oltre alla y) di esclusiva protezione civile, tale limitazione dell'accesso al diritto di voto per i soli soci maggiorenni, sembrerebbe, non avere giustificazione alcuna, in quanto eventuali minorenni (non esclusi in principio nell'ammissione) potrebbero svolgere le attività ricadenti nelle altre lettere indicate sopra. Pertanto, è opportuno che il vostro statuto riconosca a tutti gli ammessi il diritto di voto che, nel caso dei minorenni e sino alla maggiore età andrà esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale.

-Devoluzione (art. 28 – Devoluzione del patrimonio): considerata l'operatività del registro unico, suggeriamo di rimuovere dal testo dell'articolo i riferimenti al regime normativo transitorio (qualora attivato – D.L.460/1997), non più pertinenti. Per finalizzare l'iscrizione lo statuto andrà, pertanto, modificato con deliberazione assembleare, e restituito in copia firmata e registrata dall'agenzia delle entrate e in formato .pdf/A a: runts@provincia.bergamo.it oppure a: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 2). Dati/atti mancanti o da aggiornare: Inoltre, al fine della finalizzazione della pratica nella piattaforma Runts vi chiediamo di aggiornare l'ufficio di eventuali variazioni dell'indirizzo relativo all'ente. Termini Ai sensi del DM 106/2020 art. 31 comma 8, rappresentando le richieste di cui al precedente punto 1 motivi ostativi all'iscrizione, si assegnano "rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel Runts." *** Solo per gli Enti o per gli Enti già in possesso di pregressa persona giuridica ai sensi del DPR 361/2000, si chiede di comunicare gli estremi di iscrizione (data/numero) e da quale Ufficio l'avete ottenuta (se Regione Lombardia o Prefettura). 3 E, sia per gli enti già in possesso di pregressa persona giuridica o che la stiano chiedendo al Runts con il nuovo statuto modificato, sarà necessario di integrare l'attestazione del patrimonio redatta dal notaio ai sensi della circolare Ministeriale n. 9 del 21.04.2022 alla cui lettura si rimanda. *** Per approfondimenti sulle normative della Riforma del Terzo Settore è possibile consultare la pagina dedicata al RUNTS di Regione Lombardia: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/terzo-settore/ufficio-regionale-runts> o rivolgersi anche ai Centri Servizi del Volontariato di Bergamo: <https://www.csvlombardia.it/bergamo/> Ricordando che l'Ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, nell'occasione si porgono distinti saluti. "

L'assemblea per alzata di mano approva il punto sopra indicato, autorizzando l'adeguamento dello Statuto delegando espressamente la presidente ROSANNA GUERINI, organo dell'associazione, a esperire le pratiche relative presso l'Agenzia delle Entrate, depositando il presente verbale e il nuovo Statuto dell'Associazione. Rosanna Guerini chiede di essere coadiuvata dal responsabile del personale, sig. Erik Persico, anche eventualmente sostituendola presso l'Agenzia delle Entrate per problematiche personali. L'assemblea approva per alzata di mano.

La presidente esprime pertanto i passi necessari da affrontare, dopo l'approvazione del verbale:

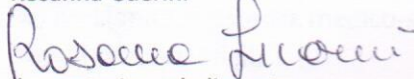
1. Necessità di recarsi all'Agenzia delle Entrate per aggiornamento di cui sopra;
2. trasmissione del nuovo Statuto alla sezione provinciale del RUNTS entro 60 giorni a partire dalla data di comunicazione di richiesta variazione statutaria, del 3 agosto 2022.

alle ore 11:30, non essendoci altri punti di discussione, l'assemblea è dichiarata sciolta dall'organo proponente, il presidente.

LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO E DELLO STATUTO ALLEGATO E' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 D.LGS 117/2017

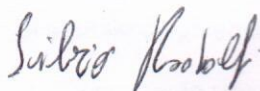
Il presidente

Rosanna Guerini



Il segretario verbalizzante

Silvio Rodolfi



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CROCE VERDE BERGAMO - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "CROCE VERDE BERGAMO - ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di BRUSAPORTO (BG) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

CROCE VERDE BERGAMO intende esplicitare la propria attività nel settore assistenziale e sanitario con l'obiettivo di rispondere ai bisogni del territorio. Gli scopi che l'Associazione persegue nell'ambito territoriale della Regione Lombardia sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- c) contribuire alla affermazione dei principi di mutualità;
- d) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- e) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sociale, sociosanitario, sull'ambiente, sull'handicap, sulla famiglia, i giovani e ad altre iniziative di sperimentazioni innovatrici.

L'Associazione perseguirà i propri scopi:

- a) trasportando ammalati e feriti;
- b) prestando assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati, anche per il tramite di strutture e servizi ambulatoriali;
- c) assistendo ammalati od infortunati nel loro domicilio;
- d) assistendo gli emarginati;
- e) concorrendo con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali (protezione civile);

Rosario Fracchi

Silvio Riboldi

- f) costituendo, all'occorrenza, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio approvato dall'Assemblea entro i limiti delle norme statutarie;
- g) partecipando a congressi, seminari, incontri (nazionali ed internazionali nei quali si dibattano problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza);
- h) costituendo, se del caso, circoli ricreativi aperti ai propri associati;
- i) effettuando ogni altro servizio/attività idoneo al raggiungimento degli scopi dello Statuto Sociale.

VISIONE:

CROCE VERDE BERGAMO vuol coniugare una tradizione che viene da lontano, quella delle associazioni di pubblica assistenza nate a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con le nuove esigenze assistenziali e sanitarie della popolazione di Bergamo e provincia. Mentre la mano pubblica si ritrae sempre più dalla gestione diretta dei servizi, CROCE VERDE BERGAMO analizza i bisogni del territorio e progetta un tipo di risposta che cerca di rispondere a queste esigenze in un'ottica di responsabilizzazione, compartecipazione e collaborazione. Da qui il proporsi come ente capace di erogare servizi complessi non in un'ottica di esternalizzazione diventando meri prestatori d'opera dell'ente pubblico ma piuttosto come soggetti attivi in una logica di applicazione concreta del principio di sussidiarietà. Ciò che CROCE VERDE BERGAMO vuole realizzare è la capacità di rimettere il cittadino al centro delle dinamiche della convivenza civile, dando voce e forma alla capacità autonoma di organizzarsi fornendo risposte innovative e sostenibili.

CONTESTO TERRITORIALE :

Considerati i servizi erogati dalla nostra associazione che ricoprono diversi comuni della provincia di Bergamo, stimiamo una popolazione interessata di circa 1000000 di abitanti tra i comuni di competenza delle aziende socio sanitarie territoriali di Bergamo papa Giovanni XXIII, Bergamo Est di Seriate e Bergamo Ovest di Treviglio, estremità delle alte valli bergamasche comprese.

Art 3 - Attività di interesse generale

- 1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - a. effettuare servizio di trasporto sociale di utenti disabili e con limitata capacità motoria a mezzo autovetture, furgoni finestrati, pulmini, autoambulanze, automediche;

2 Rosanna Jucari

Silvia Ruffini

- b. effettuare servizio di trasporto sanitario semplice a mezzo autovetture, furgoni finestrati, pulmini, autoambulanze, automediche;
- c. effettuare servizio di trasporto sanitario a mezzo autovetture, furgoni finestrati, pulmini, autoambulanze, automediche;
- d. effettuare servizio di trasporto sanitario avanzato a mezzo autovetture, furgoni finestrati, pulmini, autoambulanze, automediche;
- e. effettuare servizio di soccorso sanitario a mezzo autovetture, furgoni finestrati, pulmini, autoambulanze, automediche;
- f. effettuare servizi come sopra riportato con l'ausilio anche di biciclette, motocicli, ciclomotori, mezzi navali, da diporto, mezzi aerei;
- g. effettuare servizio di assistenza a gare e manifestazioni sportive, ludiche, ricreative, meeting aziendali entro e fuori circuiti appositi, pubbliche vie, pubbliche piazze, private strutture;
- h. effettuare servizio di trasporto di sangue ed emoderivati a mezzo automediche e in generale con mezzi ritenuti idonei dalla normativa esistente al perseguimento di detto servizio;
- i. espletare tutti i servizi sopra menzionati anche a mezzo di squadre appiedate e con personale con qualifica di assistente, soccorritore certificato, autista, capo equipaggio, infermiere, medico, fisioterapista e con l'ausilio di figure laureate in professioni sanitarie e mediche;
- j. espletare i servizi di trasporto sociale, trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario, soccorso sanitario, assistenza a gare e manifestazioni su chiamata di privati cittadini, case di cura, case di riposo, centri psico-sociali, centri di rieducazione motoria e riabilitazione, cliniche accreditate e non accreditate, ospedali pubblici, nosocomi, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Agenzia di Tutela della salute, Unità Locali Socio Sanitarie, Aziende Regionali di Emergenza Urgenza e in generale tutti gli enti pubblici anche con nomea diversa rispetto a ATS e ASST così come riportato nelle diverse normative a rilevanza regionale;
- k. acquisire licenze di noleggio con conducente se ritenute determinanti nei bandi di gara degli enti pubblici o negli affidamenti diretti, nei cottimi fiduciari, nelle gare ristrette con o senza pubblicazione del bando;
- l. partecipare in qualità di aderenti a enti del terzo settore definiti "reti associative di II livello" secondo la vigente legislazione e successive modifiche e/o integrazioni, se necessario alla continuazione dell'operatività dell'Associazione e anche per fini di attinenza dell'oggetto sociale, accettandone anche la partecipazione nei rispettivi consigli direttivi e alle assemblee indette per la determinazione di scopi e approvazione o non approvazione dei relativi bilanci;
- m. partecipare a corsi e momenti di formazione specifici facoltativi o obbligatori secondo le prescrizioni di Delibere di Giunta Regionale o per disposizioni di Legge regionale, nazionale, sovranazionale recepite dallo Stato italiano; la partecipazione a momenti di formazione o a corsi di formazione potranno vedere l'Associazione, nei suoi aderenti o come persona giuridica, nella qualità di Ente del Terzo Settore che riceve formazione o esegue corsi a favore di altri Enti del Terzo Settore, privati o Enti pubblici, secondo le DGR o le Leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni.
- n. Effettuare servizi di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario, trasporto sanitario avanzato e soccorso sanitario anche a seguito di partecipazione a procedure aperte, ristrette, cottimi fiduciari, affidamenti diretti a bandi e convenzioni con gli Enti Pubblici, qualificando il proprio servizio



Rossana Fucini

Silvio Rossi

pertanto come SERVIZIO PUBBLICO, per cui può ritenersi necessaria la collaborazione di personale dipendente per l'effettuazione del pubblico servizio.

- o. Esperire servizio di trasporto e soccorso in ambulanza di tipo A, A1 e B e/o classificate secondo i decreti ministeriali di immatricolazione dei mezzi di trasporto sanitario e soccorso sanitario, furgoni finestrati con o senza accompagnatore, autovetture, automediche, operando secondo i criteri dell'articolo 10 numero 15 del D.P.R. 633/1972.
- p. Effettuare i servizi ricompresi nelle lettere sopra menzionate a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o seguendo parametri di rimborso delle spese. Il rimborso delle spese seguirà la logica dettata dai riferimenti normativi ad hoc emanati dalla Regione Lombardia, a titolo esemplificativo e non esaustivo le Delibere di Giunta Regionale D.g.r. 29 maggio 2017 - n. X/6645, D.g.r del 29 dicembre 2015 - n. 4702 e ss.mm.ii. Entro i limiti economici posti dalle DGR menzionate, Regione Lombardia chiarisce che trattasi di mero rimborso delle spese sostenute e, pertanto, le entrate derivanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

- 1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

- 1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

- 1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

4 *Rosanna Fucini*

Silvia Roby

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto è riconosciuto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

Rosanna Fiumi

Silvio Rabbia

- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

Rossana Fucini

Silvia Ruffini

e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

Rosario Fucini

Silvio Probst

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Rosanna Fusco

Salvo Ruffini

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 6 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Rosario Fusco

Silvio Rubei

- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato

Rosanna Luciani

Silvio Riboldi

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario (se previsto)

Rossana Fucini

Stefano Rossi

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio Arbitrale

- 1 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

Rosanna Luciani

Libro Sociali

- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Rosario Fusco

Libio Rodolfi

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che

Rosario Fucini

Gabriele Rinaldi

nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Rosario Fusco

Silvia Riboldi